

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1303)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1970
(V. Stampato n. 2628)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MISASI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1970

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1970, n. 393, che apporta modificazioni al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti d'istruzione secondaria ed artistica

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1970, n. 393, che apporta modificazioni al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, recante norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

ALLEGATO

Decreto-legge 27 giugno 1970, n. 393, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 27 giugno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare alcune modificazioni al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, recante norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Nell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, sono soppresse le parole « entro il 26 giugno ».

ARTICOLO 2.

L'articolo 3 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, è soppresso.

ARTICOLO 3.

L'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, è sostituito dal seguente:

« L'esame di licenza media consta di una prova scritta e di prove orali. La prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema a scelta del candidato fra tre che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacità espressive. Le prove orali vertono su materie di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

I candidati che desiderano iscriversi al quarto ginnasio devono sostenere, altresì, una prova scritta di latino, nei limiti del programma svolto.

Gli esami avranno luogo entro il 5 luglio 1970, secondo il calendario fissato dal provveditore agli studi ».

ARTICOLO 4.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, è sostituito dal seguente:

« Gli esami di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di licenza di liceo linguistico si svolgeranno a partire dal giorno 7 luglio 1970, secondo il diario che sarà fissato con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. Il provveditore agli studi ha facoltà di sdoppiare le commissioni giudicatrici degli esami di maturità quando per il numero dei candidati non risulti possibile ultimare i lavori entro il termine del 31 luglio 1970. In tal caso le commissioni sono presiedute dalla stessa persona ».

Gli altri commi dell'articolo 5 sono soppressi.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 5.

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, è soppresso.

ARTICOLO 6.

I commi secondo, terzo, quinto, sesto e settimo dell'articolo 7 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, sono soppressi.

ARTICOLO 7.

Gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, sono soppressi.

ARTICOLO 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1970.

SARAGAT

RUMOR - MISASI - COLOMBO EMILIO

Visto, *Il Guardasigilli*: REALE